

L'accesso civico generalizzato alla documentazione amministrativa:

il Freedom of Information Act (FOIA)

La normativa detta **FOIA** (*Freedom of Information Act*), introdotta con **decreto legislativo n. 97 del 2016**, è parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla **legge 7 agosto 2015, n. 124** (c.d. legge Madia). La norma introduce il cosiddetto **accesso civico generalizzato**, che garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c'è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge: riconoscendo dunque la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. L'obiettivo della norma, è anche quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.

L'accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione:

- a differenza del **diritto di accesso documentale** (regolato dalla legge n. 241/1990), il FOIA garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato. La legge 241/1990 infatti riserva la possibilità di accedere ai documenti della Pubblica amministrazione solo a chi avesse «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» (art. 22, c. 1, lett. b). La legge 241/1990 inoltre circoscrive la possibilità di richiedere l'accesso ai documenti amministrativi e chiarisce che «Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo» (art. 22, c. 4). Il d. lgs. 97/2016 garantisce il diritto di accedere non solo ai documenti ma anche ai «dati» detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 6, c. 1. 2); nel disciplinare le istanze di accesso, menziona inoltre le «informazioni» (le istanze devono identificare «i dati, le informazioni o i documenti richiesti», art. 6, c. 1. 3). La **legge 241/1990 resta però in vigore** (non viene neppure emendata).

- a differenza del diritto di **accesso civico "semplice"** (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, l'accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all'unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.

Quanto ai casi di esclusione dall'accesso, in parte il FOIA richiama i **casi di esclusione** previsti dalla legge 241/1990¹, in parte introduce nuove definizioni: non pone un limite temporale all'esclusione dall'accesso, né stabilisce un raccordo con le norme del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* in materia di consultabilità dei documenti (artt. 122-127 del decreto legislativo 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"). Specifica, però, molto opportunamente, che le esclusioni dall'accesso «si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato» (art. 6, c. 2. 5).

L'accesso ai sensi del d.lgs. 97/2016 sarà **«gratuito**, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali» (art. 6, c. 1. 4).

L'Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un **provvedimento espresso** entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio che rilascia l'atto. Tale termine può essere sospeso, nel caso siano individuati soggetti controinteressati, fino al loro pronunciamento, che può avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente.

In caso di adozione di un provvedimento di **diniego** (totale o parziale) dell'accesso o di **differimento**, il richiedente può presentare istanza di **riesame** al Responsabile per la trasparenza, che decide con provvedimento entro 20 giorni.

In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni oppure al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni.

¹ Art. 24: 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, a difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici [...]. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2 [...]. 6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti [...] salvo diverse disposizioni di legge.

Nel caso di risposta negativa o di mancata risposta alla istanza d'accesso, il d.lgs. prevede la possibilità di «presentare richiesta di **riesame** al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza» (art. 6, c. 1. 7). Nel caso degli enti locali, si potrà anche presentare ricorso al difensore civico competente. Resta ferma la possibilità di ricorso al TAR.

In breve

1) ACCESSO DOCUMENTALE

La finalità dell'accesso documentale ai sensi della legge 241 del 1990 è di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso documentale il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». La richiesta di accesso è gratuita.

2) ACCESSO CIVICO

L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale (art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33). La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, ed è gratuita

3) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, come individuati dalla normativa di riferimento (art. 5 comma 2 e art. 5 bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33). La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, ed è gratuita

Riferimenti normativi

Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Decreto legislativo 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

Legge 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)

Decreto legislativo n. 97 del 2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza)

Circolare 2/2017 (Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato)

Si vedano le **FAQ** sul sito del **Dipartimento della Funzione Pubblica** (Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione)

<http://www.funzionepubblica.gov.it/faq-del-foia>